

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 22 luglio 1991**

**che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo)**

(91/426/CEE)

(GU L 234 del 23.8.1991, pag. 27)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <b>M1</b> Decisione 93/4/CEE della Commissione del 9 dicembre 1992	L 4	32	8.1.1993

▼B**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 22 luglio 1991****che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo)**

(91/426/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/68/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario<sup>(3)</sup>, modificata dalla decisione 91/133/CEE<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 37, paragrafo 1,

considerando che, nell'ambito della nuova strategia in materia di controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, è indispensabile disporre di una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie, comunemente denominata «Animo»;

considerando che con la decisione 91/398/CEE<sup>(5)</sup>, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo), la Commissione ha definito i principi posti a fondamento della struttura generale della rete informatizzata;

considerando che, per agevolare l'attuazione della nuova strategia in materia di controlli, è opportuno prevedere la partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo) è così stabilita:

- 50 % delle spese per gli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo e terzo trattino della decisione 91/398/CEE, con un massimale di 1 750 ecu per unità attrezzata;
- 50 % delle spese per gli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo e quarto trattino della decisione 91/398/CEE, con un massimale di 250 ecu per unità attrezzata.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata ad un massimo di 2 000 unità per l'insieme della rata.

*Articolo 2*

1. La Commissione rimborsa agli Stati membri, su presentazione di documenti giustificativi, le spese di cui all'articolo 1.

2. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi dalle autorità competenti degli Stati membri entro dodici mesi dalla

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU n. L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30.

▼B

notifica della presente decisione. ►M1 Tuttavia, per le spese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, i documenti giustificativi, compresi quelli riguardanti la prova del software, devono essere trasmessi entro l'11 dicembre 1992. ◀

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.